



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

Uffici: 0341.731241 / Fax 0341.1881038
Ufficio tecnico: 0341.700423
Polizia municipale: 335/7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it

C.A.P. 23821
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. 10457

Delibera N. 52 del 20/12/2018

Oggetto: TASI 2019: CONFERMA

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVI	PRESENTI	ASSENTI
BARTESAGHI CRISTINA	Sì	==
AIELLO DOMENICO	Sì	==
MANDELLI LAURA MARINA	Sì	==
FASCENDINI LUCIANO	Sì	==
BUTTI PIERO	Sì	==
SALVONI FULVIO	Sì	==
BELLINI GAIA	Sì	==
LONGHI DANIELA	Sì	==
PELLEGRINO ALESSANDRA	Sì	==
MICHELI MATTIA	Sì	==
RUSCONI GIANLUCA	==	Sì
AZZONI ROBERTO SERGIO	Sì	==
MOLTRASIO ROBERTO	==	Sì

TOTALI PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Cristina Bartesaghi –SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 20/12/2018

OGGETTO: TASI 2019: CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e seguenti della predetta Legge disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Visti in particolare:

- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), secondo cui il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 678, secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e in particolare l'art. 1, comma 14, che apporta modifiche alla disciplina della TASI, escludendo da tassazione gli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Considerato che:

- per servizi indivisibili si intendono quelli relativi a prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto;

- ai sensi dell'art. 1, comma 682, della citata legge n. 147/2013, il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta e precisamente:

Descrizione	Importo
Manutenzione strade e rimozione neve (per la quota non coperta da altre entrate)	29.193,34
Manutenzione verde pubblico (per la quota non coperta da altre entrate)	17.675,00
Illuminazione pubblica	84.500,00
Servizi di Polizia Locale (per la quota non coperta da altre entrate)	146.150,71
Servizi vari (sorveglianza stazione e protezione civile)	2.400,00
Servizi Turistici (per la quota non coperta da altre entrate)	9.825,00
Personale adibito ai servizi di cui sopra (in quote percentuali)	45.332,88

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2014;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/06/2015 con la quale sono state confermate per l'anno 2015 le predette aliquote;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le predette aliquote per le fattispecie non escluse;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le predette aliquote per le fattispecie non escluse;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le predette aliquote per le fattispecie non escluse;

Attesa la necessità di confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo vigenti per il 2018 per le fattispecie non escluse come desumibili dalla tabella che segue:

FATTISPECIE IMMOBILI	Aliquota Tasi 0/per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze come dichiarate e definite ai fini IMU e censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/)	1,90
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali	0,45
Aree fabbricabili	0,00

Ritenuto di non introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni ad eccezione di quelle previste nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI.

Dato atto che l'applicazione dell'aliquota come sopra stabilita, comporta un gettito stimato, per l'anno 2019, di €•67.800,00 cui va ad aggiungersi la "compensazione" riconosciuta dallo Stato a titolo di minor gettito per l'esenzione da tassazione dell'abitazione principale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

Considerato infine che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Constatato che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni di legge, tra le competenze del Consiglio Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti n. 09 favorevoli, n. 00 contrari e n. 02 astenuti (Micheli Mattia e Azzoni Roberto Sergio), espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 11 i Consiglieri votanti;

DELIBERA

1. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura la *TASI* è diretta, come segue:

Descrizione	Importo
Manutenzione strade e rimozione neve (per la quota non coperta da altre entrate)	29.193,34
Manutenzione verde pubblico (per la quota non coperta da altre entrate)	17.675,00
Illuminazione pubblica	84.500,00
Servizi di Polizia Locale (per la quota non coperta da altre entrate)	146.150,71
Servizi vari (sorveglianza stazione e protezione civile)	2.400,00
Servizi Turistici (per la quota non coperta da altre entrate)	9.825,00
Personale adibito ai servizi di cui sopra (in quote percentuali)	45.332,88

2. Di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2018 per le fattispecie non escluse, come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 67.800,00

FATTISPECIE IMMOBILI	Aliquota Tasi 0/per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze come dichiarate e definite ai fini IMU e censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e	1,90
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali	0,45
Aree fabbricabili	0,00

3. Di non stabilire per l'anno 2019 alcuna ulteriore riduzione, esenzione o detrazione TASI, rispetto a quelle previste dal vigente Regolamento IUC;
4. Di dare atto che le scadenze del tributo sono quelle previste dalla normativa statale, ovvero 16 giugno e 16 dicembre 2019, con facoltà di versare l'importo totale in un'unica soluzione con scadenza 16 giugno 2019, salvo conguaglio.
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 09 favorevoli, n. 00 contrari e n. 02 astenuti (Micheli Mattia e Azzoni Roberto Sergio), espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Cristina Bartesaghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe Parente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)